



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 16/02/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2011, n. 132

Recepimento Accordo Stato - Regioni Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010. "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica".

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n°3, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio P.A.O.S., riferisce quanto segue.

Gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affidano alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

L'articolo 19, comma 1 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 stabilisce che, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni, siano definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali.

Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, all'articolo 7, comma 5, prevede che, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni, siano stabiliti i criteri relativi allo svolgimento delle ispezioni e delle misure di controllo e quelli inerenti alla formazione ed alla qualifica del personale interessato, al fine di raggiungere livelli omogenei di competenza di rendimento.

Il Decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 e, in particolare l'articolo 5, prevede che le Regioni e le Province autonome organizzino ispezioni e adeguate misure di controllo presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti.

Con nota in data 18 novembre 2010 il Ministero della salute ha inviato lo schema di accordo indicato in oggetto concernente due documenti, Allegato A) e B), recanti rispettivamente.

- "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" (Allegato A);
- "Modello per le visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta" (Allegato B);

Con nota del 9 dicembre 2010 la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l'avviso tecnico favorevole sul suddetto schema di accordo.

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 16 dicembre 2010, dopo aver acquisito l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento suesposto, ha sancito l'accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo n. 281/97, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica, rep. Atti n. 242.

Con nota n. prot. 1452. CNS.10 il Centro Nazionale Sangue nell'inviare il documento approvato in Conferenza Stato Regioni, ha rimandato a provvedimenti successivi l'emanazione del Decreto ministeriale di istituzione dell'elenco nazionale dei valutatori del sistema trasfusionale e delle linee guida per l'accreditamento di cui all'articolo 20 della legge 219/2005.

Si propone, pertanto, il recepimento dell'Accordo i sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281, tra il Governo, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica repertorio Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 ed infine, di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta Regionale l'adozione dei provvedimenti conseguenti al suddetto Accordo

Si propone, infine, di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta Regionale l'approvazione degli adempimenti conseguenti al suddetto Accordo, nonché la modifica del Regolamento Regionale 10 aprile 2009, n. 6 e ss.mm.

COPERTURA FINANZIARIA - l.r. n.28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio

Vito Parisi

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art.4, comma 4 lettera a) della L.R. 7/97 -

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

• di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:

1. di recepire, l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo n. 281/97, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verificare, rep Atti n. 242, dalla Conferenza Stato Regione nella seduta del 16 dicembre 2010;

2. di rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione degli adempimenti conseguenti al suddetto accordo nonché la modifica del Regolamento Regionale 10 aprile 2009, n. 6 e ss.mm;

3. di stabilire che il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica provveda ad inviare il predetto Accordo alle Aziende sanitarie, alle Aziende Ospedaliere Universitarie, agli Enti Ecclesiastici e IRCCS, che insistono sul territorio della Regione Puglia, per verificarne la puntuale applicazione;

4. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 13/94

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
